

# **STATUTO DELLA FEDERAZIONE METROPOLITANA DEI GIOVANI DEMOCRATICI DI MILANO**



L' Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

**Premesso che:**

I Giovani Democratici, organizzazione giovanile del Partito Democratico, aperti a tutti gli individui, fra i quattordici ed i ventinove anni, aderenti o simpatizzanti del Partito Democratico, che si riconoscono nei suoi principi politici e vogliono concorrere, attraverso la militanza e la responsabilità a determinarne le scelte e le proposte.

La ricchezza delle culture che compongono i Giovani Democratici di Milano, sono profondamente ancorate nella storia della nostra città, nel ricordo da difendere e perpetuare della Resistenza partigiana al nazifascismo, e nel valore della democrazia sancito nella Costituzione Italiana del 1948. La scelta di campo, verso il riformismo ed il Centrosinistra, sono fondamento dell'impegno politico di ciascun aderente, e definitivamente alternative alle visioni conservatrici della politica, dell'economia e della società.

# **Titolo I**

## **Principi generali dello Statuto**

Art. 1

(REGOLAMENTO FONDAMENTALE)

1. Il presente Statuto è il regolamento fondamentale per il funzionamento della Federazione provinciale dei Giovani Democratici di Milano, esso deriva dallo statuto regionale dei Giovani Democratici Lombardia e dallo Statuto nazionale dei Giovani Democratici .

2. Qualsiasi norma o deliberazione contraria in tutto o in parte al presente Statuto, allo statuto regionale dei Giovani Democratici Lombardia o allo Statuto nazionale dei Giovani Democratici è nulla.

## **Titolo II**

### **Il processo congressuale**

Art. 3

(PRINCIPI GENERALI)

1. Tutti gli iscritti alla Federazione di Milano dei Giovani Democratici concorrono democraticamente alla costituzione degli organismi dirigenti ed alla definizione delle decisioni politiche, nelle forme previste dal presente Statuto.
2. Gli organi dirigenti della Federazione, di tutti i livelli, durano di norma in carica tre anni.

Art. 4

(CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO)

1. Lo svolgimento del Congresso è stabilito dai regolamenti congressuali deliberati dalla Direzione nazionale e di conseguenza dai livelli inferiori.
2. La Direzione metropolitana delibera il regolamento congressuale con voto palese a maggioranza semplice.
3. La convocazione, così deliberata, viene comunicata dall'Esecutivo e da tutti i Segretari di Circolo agli iscritti.
4. Qualora il Congresso non sia inserito all'interno del percorso congressuale nazionale, la Direzione metropolitana si riunisce entro i sessanta giorni precedenti alla scadenza del Segretario metropolitano in carica, per deliberare il regolamento congressuale per tutti gli organi della Federazione.

Art. 5

(CONGRESSI DI CIRCOLI)

1. Entro venti giorni dalla convocazione del Congresso, si svolgono i Congressi dei Circoli.
2. Qualsiasi iscritto ad un Circolo può presentare la propria candidatura a Segretario di Circolo, secondo quanto disposto dal regolamento congressuale.
3. Il Congresso di Circolo si svolge in un unico giorno, alla presenza di almeno due membri della Commissione di Garanzia, che sovrintendono allo svolgimento delle operazioni.

Art. 6

(CANDIDATURE)

1. Il regolamento congressuale prevede il termine per la presentazione delle candidature a Segretario provinciale.
2. L'Esecutivo provvede, anche attraverso i Segretari di Circolo, a garantire la più ampia diffusione delle candidature e degli eventuali documenti politici ad esse collegate.

Art. 7

(ASSEMBLEA CONGRESSUALE)

L'assemblea congressuale è composta da tutti gli aventi diritto all'elezione diretta del Segretario provinciale, può riunirsi fisicamente in un'unica sede oppure altrimenti, secondo quanto disposto dal regolamento congressuale.

# **Titolo III**

## **Gli organi ordinari**

### **Capo I**

#### **Il Segretario metropolitano**

Art. 9

(FUNZIONI)

1. Il Segretario metropolitano rappresenta l'organizzazione sul territorio, è responsabile dell'attuazione del programma e dell'unità politica della Federazione, coordina il lavoro degli organismi dirigenti e dei singoli iscritti, concorre alla definizione e dispone l'esecuzione delle decisioni assunte dagli organi dirigenti.
2. Gestisce la rappresentanza dinanzi al Partito Democratico di Milano ed agli altri soggetti sociali e politici della Città e della Provincia.
3. Rappresenta la Federazione dinanzi agli organismi dell'Unione Regionale Lombarda, e si fa portavoce della linea politica.
4. Può partecipare ad ogni commissione statutaria, eccetto quella di Garanzia, e svolge quelle funzioni che gli vengono conferite dal presente Statuto, e dalla Direzione metropolitana.
5. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12, primo comma, e dall'articolo 16, terzo comma, il Segretario provinciale può conferire delle deleghe di lavoro ai singoli iscritti, dandone comunicazione alla Direzione.
6. I delegati nominati, ai sensi del comma precedente, sono responsabili direttamente nei confronti del Segretario metropolitano, e possono essere invitati alle riunioni della Direzione, senza diritto di voto.

Art. 10

(TERMINE DI MANDATO)

Nessuno che abbia svolto il ruolo di Segretario metropolitano, per due mandati pieni può essere ulteriormente eletto Segretario.

Art. 11

(VACANZA DELLA CARICA)

1. In caso di dimissioni del Segretario metropolitano, le sue funzioni vengono svolte transitoriamente collegialmente dall'Esecutivo, in assenza di un vice Segretario
2. Il presidente della Direzione, entro trenta giorni dalla vacanza della carica di Segretario metropolitano, la Direzione metropolitana.
3. La Direzione decide, tramite votazione a scrutinio palese con il concorso della maggioranza semplice dei votanti, se eleggere un nuovo Segretario metropolitano fino alla fine del mandato in corso, o procedere alla convocazione di un nuovo congresso.

## **Capo II**

### **L' Esecutivo metropolitano**

Art. 12

(COMPOSIZIONE)

1. Il Segretario nomina e revoca i membri dell'Esecutivo della Federazione metropolitana.
2. La Direzione approva, a scrutinio palese con il concorso della maggioranza semplice dei votanti, i membri dell'Esecutivo.
3. Il Segretario metropolitano può conferire ai singoli membri dell'Esecutivo metropolitano deleghe di lavoro, dandone comunicazione alla Direzione metropolitana.
4. Il Coordinatore di Milano città è membro di diritto dell'Esecutivo metropolitano.
5. All'Esecutivo possono essere invitati dal Segretario, senza diritto di voto, membri della Direzione, Segretari di Circolo, Rappresentanti dei Giovani Democratici nei coordinamenti di zona e semplici iscritti ove sia necessaria la loro presenza ai fini delle questioni in discussione.
6. I membri dell'Esecutivo, componenti della Direzione, che cessano dalle loro funzioni, rimangono membri della Direzione fino al termine del mandato, salvo dimissioni volontarie.

Art. 13

(FUNZIONI)

1. L'Esecutivo viene convocato dal Segretario di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
2. L'Esecutivo emana le direttive necessarie all'esecuzione delle deliberazioni della Direzione metropolitana.
3. Viene consultato dal presidente della direzione e dal segretario metropolitano nell'individuazione dell'ordine del giorno della direzione
4. Cura i rapporti dei GD milanesi con le associazioni studentesche, universitarie, socio-politiche e locali presenti sul territorio metropolitano e nelle realtà comunali.
5. Propone alla Direzione le candidature degli iscritti GD alle elezioni di ogni ordine e grado.

## **Capo III**

### **La Direzione metropolitana**

Art. 14

(COMPOSIZIONE)

1. La Direzione viene eletta dall'Assemblea degli iscritti, su proposta del Segretario, a norma del presente Statuto.
2. Il numero dei componenti elettivi è di 30 membri.
3. I membri dell'Esecutivo, non membri della Direzione confermati dalla stessa, hanno accesso alle riunioni della Direzione, senza diritto di voto.
4. I Segretari di Circolo sono membri di diritto della Direzione metropolitana.
5. I Sindaci under30 di comuni compresi nell'area metropolitana di Milano, i Consiglieri Regionali e i Parlamentari iscritti ai Giovani Democratici di Milano sono invitati permanenti della Direzione metropolitana.
6. In caso di dimissioni, mancato rinnovamento della tessera o l'assenza ingiustificata per tre Direzioni consecutive da parte di un membro della Direzione, il Segretario metropolitano ne propone la sostituzione, che viene confermata dalla Direzione a scrutinio palese e con il concorso di almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

7. In caso di convocazione di congresso di Circolo, a norma degli articoli 30 e 31, il Segretario di Circolo decade da membro della Direzione.
8. Il voto dei singoli membri della Direzione, a prescindere dai loro incarichi, è sempre personale, individuale ed unico, e non può essere mai delegato a terzi.
9. Per i membri ordinari eletti in Direzione, ed i membri dell'Esecutivo non è dato luogo a conferimento di delega in propria rappresentanza.
10. La Direzione metropolitana elegge a maggioranza assoluta a voto palese il Presidente di Direzione. Il Presidente convoca in accordo con il Segretario metropolitano e presiede la Direzione, garantendone il coordinamento funzionale e politico con il Segretario Metropolitano e il suo Esecutivo.
11. Il Presidente della Direzione metropolitana può essere sfiduciato a maggioranza assoluta con voto palese. In caso di decadimento dal ruolo o sfiducia, il Segretario metropolitano ne fa le veci, provvedendo quanto prima a convocare una Direzione con l'elezione di un nuovo Presidente come ordine del giorno.

#### Art. 15

##### (RIUNIONE)

1. La Direzione si riunisce almeno 6 volte all'anno, salvo causa di forza maggiore.
2. Le riunioni della Direzione sono valide alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Qualora ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei membri, il Presidente della Direzione è tenuto a convocare la Direzione.
4. Il Presidente provvede a comunicare l'ordine del giorno, fissato dall'Esecutivo, almeno tre giorni prima della riunione. In apertura di riunione i membri possono sottoporre degli argomenti di discussione, che vengono messi in coda all'ordine del giorno previsto. In caso di urgenza da parte del richiedente, il Presidente della Direzione pone in votazione, senza discussione, l'urgenza su un argomento proposto da un membro della Direzione, che qualora approvata diviene il primo ordine del giorno.
5. La mancata rappresentanza di un Circolo, per mezzo del suo Segretario, per tre riunioni di Direzione consecutive, dalla prima convocazione successiva all'approvazione del presente Statuto, implica il decadimento dello stesso dalla funzione di rappresentanza del Circolo nell'organismo dirigente in questione, lasciandogli tuttavia la possibilità di far partecipare un delegato in rappresentanza del Circolo. La decadenza dalla Direzione non implica la decadenza della carica di Segretario di Circolo.

#### Art. 16

##### (FUNZIONI)

1. La Direzione definisce l'indirizzo politico ordinario dell'organizzazione.
2. Delibera, su proposta dell'Esecutivo, l'apertura del tesseramento e la sua durata, fatte salve le indicazioni dagli organi regionali e nazionali competenti.
3. Il Segretario può conferire specifiche deleghe di lavoro ai componenti della Direzione.
4. Approva e sostiene le candidature dei membri dell'organizzazione alle cariche pubbliche sul territorio della Città Metropolitana.
5. Nomina e revoca i rappresentanti dei Giovani Democratici in tutti gli organismi di partito, istituzionali, e di ogni altra natura.
6. Definisce le strategie elettorali dell'organizzazione, e l'adesione ad eventi o iniziative pubbliche locali, nazionali od internazionali.
8. Autorizza, su proposta dell'Esecutivo, la costituzione di nuovi circoli territoriali e tematici, e con il concorso della maggioranza dei due terzi dei votanti la soppressione motivata di quelli presenti.
9. Discute ed approva tutti gli Spin-Off che impegnano l'organizzazione metropolitana.
- 9 Bis. Ratifica o bocchia gli Spin-Off attivati da tutti gli organismi di grado inferiore e ne monitora annualmente l'andamento, conservandone potere di soppressione.

10. Assolve alle restanti attribuzioni conferite dal presente Statuto.
11. Può delegare alcune delle sue funzioni all'Esecutivo.

Art. 17

(MOZIONE DI SFIDUCIA)

1. Può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Segretario, da almeno un terzo dei componenti della Direzione.
2. La mozione viene indirizzata al Presidente della Direzione, che convoca entro cinque giorni la Direzione con all'ordine del giorno solo la discussione e la votazione della mozione di sfiducia.
3. La mozione viene assunta con voto palese dalla maggioranza assoluta dei componenti della Direzione, le astensioni contano come voto contrario.
4. In caso di parità si considera respinta.
5. Non può essere presentata una mozione di sfiducia al Segretario, prima del compimento di quattro mesi dalla bocciatura di una precedente, e mai prima di un anno dall'elezione del Segretario metropolitano.
6. Nel caso la Direzione dovesse assumere una mozione di sfiducia nei confronti del Segretario si applicano le disposizioni dell'articolo 11.

Art. 18

(VOTAZIONI)

Ciascun membro della Direzione, con diritto di voto, può esprimere parere favorevole, contrario o astenuto, tutte le volte che il Presidente della Direzione pone in votazione una questione.

Art. 19

(POTERE RESIDUALE)

Tutte le questioni non espressamente previste dal presente Statuto sono da considerarsi di competenza esclusiva della Direzione metropolitana.



## **Capo IV**

### **L'Assemblea metropolitana**

Art. 20

(COMPOSIZIONE)

1. L'Assemblea provinciale della Federazione dei Giovani Democratici di Milano è composta da delegati eletti a norma del regolamento congressuale, nell'ordine di garantire tanto la rappresentanza dei Circoli territoriali quanto il sostegno alla linea politica espressa dal Segretario metropolitano eletto. Coincide con l'Assemblea congressuale.
2. Il Segretario metropolitano eletto è membro di diritto dell'Assemblea metropolitana.
3. Il candidato Segretario metropolitano, che abbia ottenuto il secondo numero di suffragi in ordine di grandezza, è membro di diritto dell'Assemblea metropolitana.
4. I membri della Direzione metropolitana e dell'Esecutivo metropolitano, qualora non ne facciano parte, sono membri di diritto dell'Assemblea metropolitana, senza diritto di voto.
5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, convocata dal proprio Presidente, su deliberazione dell'Esecutivo, della Direzione o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Le riunioni sono valide alla presenza, almeno, della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
7. L'Esecutivo di sua iniziativa o su deliberazione della Direzione metropolitana può invitare alla riunione dell'Assemblea tutti gli iscritti, ove lo ritenga opportuno. Questa disposizione non modifica il diritto di voto in Assemblea, che è sempre e comunque riservato ai soli eletti.
8. Tutte le votazioni, fatto salvo quanto disposto per casi specifici dal presente Statuto, vengono assunte a voto palese con il concorso almeno della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto si considera una bocciatura.

Art. 21

(RINNOVO DEI COMPONENTI)

1. In caso di dimissioni o mancato rinnovo della tessera, da parte di un componente dell'Assemblea, l'Esecutivo procede secondo quanto disposto dal regolamento congressuale in vigore per l'elezione dei componenti dell'Assemblea metropolitana in carica.
2. In caso di assenza di disposizioni in materia da parte del regolamento congressuale, la Direzione metropolitana, a scrutinio palese, e con il concorso della maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge un nuovo membro dell'Assemblea.

Art. 22

(FUNZIONI STRAORDINARIE)

1. Alla prima seduta, su proposta del Segretario metropolitano, l'assemblea elegge al suo interno il Presidente, a scrutinio palese, con il concorso della maggioranza assoluta dei propri componenti. Dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza semplice.

2. Il Segretario eletto sottopone all'Assemblea i candidati membri della Direzione metropolitana, che vengono confermati a scrutinio palese, con il concorso di almeno la maggioranza assoluta dei votanti.
3. In caso di parità la proposta di considera respinta.
4. In caso di bocciatura della proposta il Segretario è tenuto a ripresentarne una diversa.

#### Art. 23

##### (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA)

1. La presidenza dell'Assemblea metropolitana è composta dal presidente, eletto a norma del presente Statuto, e dai membri dell'Esecutivo metropolitano.
2. Il presidente svolge un ruolo di garante dei singoli membri dell'Assemblea, e di osservanza del presente Statuto. In nessun caso può essere membro dell'Esecutivo metropolitano o svolgere il ruolo di Segretario di Circolo.
3. In caso di assenza o inadempienza provvisoria del presidente dell'Assemblea, l'Esecutivo designa al proprio interno un sostituto provvisorio.
4. In caso di dimissioni volontarie o inadempienza del presidente, l'Esecutivo provvede a convocare l'Assemblea metropolitana, entro un mese, per procedere all'elezione del nuovo presidente.

#### Art. 24

##### (FUNZIONI ORDINARIE)

1. Nelle riunioni ordinarie, l'Assemblea metropolitana esercita un potere consultivo sulle scelte politiche generali della Federazione.
2. L'Esecutivo di concerto con il presidente dell'Assemblea fissa l'ordine del giorno della riunione, il presidente dell'Assemblea lo comunica ai membri.
3. Nel dibattito viene garantita la rappresentanza a tutte le componenti della Federazione, attraverso tempi equi per gli interventi di ciascun membro.
4. Con voto unanime l'Assemblea metropolitana può delegare, in occasione straordinaria non congressuale, tutte le sue funzioni all'assemblea aperta di tutti gli iscritti ai Giovani Democratici della Federazione di Milano.

## **Capo V**

### **I Coordinamenti di Zona**

Art.25

(DEFINIZIONE)

1. Le Zone ed i rispettivi Coordinamenti sono organismi coordinatori e consultivi.
2. La Federazione dei Giovani Democratici di Milano prevede 13 Zone: Castanese, Legnanese, Rhodense, Bollatese, Nord Milano, Adda- Martesana, Est Milano, Sangiulianese, Rozzanese, Corsichese, Abbiatense, Magentino, Milano Città.
3. La Zona di Milano può contenere al massimo 9 Circoli dei Giovani Democratici territoriali, uno per ogni divisione amministrativa della città. Mentre ogni Zona esterna a Milano ne può contenere massimo uno per ogni comune ad essa afferente.
4. I Coordinamenti di Zona sono composti dall'assemblea di tutti i segretari di ciascun Circolo comunale afferente alla Zona. Solamente laddove si ravvisi l'assenza di un circolo per ogni Comune, è data facoltà al Coordinatore di Zona di allargare l'assemblea zonale a tutti gli iscritti ai Giovani Democratici nel territorio di competenza, previo parere della Direzione metropolitana.
5. Ogni Zona ha facoltà di assumere un Regolamento proprio, nel rispetto degli statuti e dei regolamenti di livello superiore. La Direzione metropolitana ne prende atto o, nel caso in cui rilevasse conflitti con le disposizioni di livello superiore, lo rinvia alla Commissione di Garanzia.

Art. 26

(FUNZIONI)

1. I Coordinamenti di Zona hanno il compito di coordinare l'attività politica dei Circoli e dei Giovani Democratici sul territorio armonizzando le attività dei circoli con quelle del livello metropolitano.
2. Possono fare proposte di iniziativa politica, collaborazione con soggetti esterni e promozione di Spin-Off alla direzione metropolitana che le esamina ed eventualmente pone al voto.
3. Gli iscritti ai Giovani Democratici facenti parte di una determinata Zona eleggono direttamente il proprio Coordinatore a maggioranza semplice e scrutinio palese.

Art. 27

(COORDINATORE DI ZONA)

- 1 Il Coordinatore di Zona ha il compito di coordinare l'attività del Coordinamento di Zona, convocarne le riunioni, redigerne gli ordini del giorno e relazionare all'Esecutivo metropolitano, al Segretario ed alla Direzione.
- 2 Il Coordinatore di Zona può essere sfiduciato su richiesta di un terzo dei componenti del Coordinamento. Entro cinque giorni dalla richiesta di sfiducia il Coordinatore deve convocare una nuova assemblea con unico ordine del giorno la sfiducia. Si procederà in quella sede con scrutinio palese al voto di sfiducia, il quale sarà valido con la maggioranza assoluta dei voti al primo scrutinio. In caso di parità si considera respinta.

Art. 28

(CONGRESSO ANTICIPATO E COMMISSARIAMENTO)

- 1 In caso di dimissioni volontarie o sfiducia del Coordinatore, la Direzione metropolitana su proposta dell'Esecutivo metropolitano nomina un Commissario.
2. La Direzione può deliberare, su proposta dell'Esecutivo, la nomina di un Commissario per un Coordinamento di Zona.
2. Il Commissario di cui ai commi precedenti assume l'amministrazione ordinaria del Coordinamento.
3. Su proposta del Commissario, sentito il parere dell'Esecutivo, la Direzione convoca il congresso del Coordinamento.
4. Non è dato luogo a commissariamento dello stesso Coordinamento, prima del compimento di sei mesi dallo svolgimento del congresso deliberato dalla Direzione.

## **Capo VI**

### **I Circoli territoriali e tematici**

Art. 29

(PRINCIPI GENERALI)

1. La Federazione dei Giovani Democratici di Milano è costituita dagli iscritti che compongono i Circoli territoriali e tematici, in modo da garantire la presenza dell'organizzazione sul territorio.
2. Di norma gli organi del Circolo sono: il Segretario di Circolo, il Tesoriere di Circolo e l'Assemblea degli iscritti.
3. Il Segretario di Circolo ed il Tesoriere di Circolo vengono eletti a norma del regolamento congressuale, e svolgono solo quelle funzioni esplicitamente attribuitegli dallo Statuto.
4. L'Assemblea degli iscritti è composta da tutti gli iscritti regolari al dato Circolo.
5. Tutti gli iscritti aderiscono preferibilmente al proprio Circolo territoriale, in base alla residenza o ad un circolo tematico.

Art. 30

(SEGRETARIO DI CIRCOLO)

1. Il Segretario di Circolo, eletto a norma del regolamento congressuale, rappresenta il Circolo dinanzi agli organismi dirigenti della Federazione.
2. Il Segretario di Circolo deve essere iscritto regolare al Circolo.
3. Il Segretario di Circolo coordina l'attività di tutti i suoi iscritti, in base all'indirizzo politico generale disposto dall'assemblea degli iscritti.
4. Svolge le funzioni inerenti al tesseramento, in base alle disposizioni della Direzione metropolitana.
5. In caso di dimissioni volontarie del Segretario di Circolo, ovvero in casi diversi da quelli previsti dagli articoli 30, 31 e 32, il Tesoriere di Circolo ne dà comunicazione immediata all'Esecutivo, e svolge le sue funzioni provvisoriamente, fino allo svolgimento del congresso, rappresenta il Circolo in Direzione, con diritto di voto.
6. L'Esecutivo provvede alla convocazione del congresso di Circolo, dandone comunicazione alla Direzione. Ove lo ritenga necessario può nominare un Commissario congressuale, che svolge le funzioni di Segretario di Circolo, e rappresenta il Circolo in Direzione senza diritto di voto.

Art. 31

(TESORIERE DI CIRCOLO)

1. Il Tesoriere di Circolo è nominato dal Segretario di Circolo.
2. Il Tesoriere, di comune accordo con il Segretario del Circolo gestisce le finanze del Circolo stesso, secondo le disposizioni degli organi dirigenti.
3. Il Tesoriere ed il Segretario di Circolo sono equamente responsabili nei confronti della Direzione.

4. I bilanci dei singoli Circoli devono essere inviati al Tesoriere di Federazione.

Art.32

(FONDAZIONE DEI CIRCOLI)

1. L'executivo metropolitano nomina un Commissario promotore che cura l'individuazione dei nuovi iscritti e determina la costituzione dei Circoli stessi, dandone comunicazione alla Direzione.

2. La Direzione delibera la costituzione definitiva dei Circoli, e convoca, di norma, entro un mese, l'elezione del Segretario e dei rappresentanti del nuovo Circolo.

Art.33

(CONGRESSI ANTICIPATI)

1. I Segretari di Circolo rispondono al Segretario metropolitano ed alla Direzione delle attività svolte dai propri Circoli.

2. Qualora la maggioranza assoluta degli iscritti ad un Circolo invii una richiesta di svolgimento immediato di congresso di Circolo all'Esecutivo, questo ne dà comunicazione alla Direzione, nominando simultaneamente un Commissario, che svolge le funzioni di Segretario del Circolo e sovrintende alle operazioni congressuali.

3. La Direzione, alla comunicazione di cui al comma precedente, su proposta dell'Esecutivo delibera la data e le modalità di svolgimento del congresso di Circolo, che deve svolgersi non oltre i due mesi.

4. Non è ammesso ricorso a congresso di Circolo per i sei mesi successivi dallo svolgimento di congresso straordinario a norma dei commi precedenti, nel Circolo stesso.

Art. 34

(COMMISSARIAMENTO DEI CIRCOLI)

1. La Direzione delibera, su proposta dell'Esecutivo, la nomina di un Commissario per un Circolo.

2. Il Commissario di cui al comma precedente assume l'amministrazione ordinaria del Circolo.

3. Su proposta del Commissario, sentito il parere dell'Esecutivo, la Direzione convoca il congresso del Circolo.

4. Non è dato luogo a commissariamento dello stesso Circolo, prima del compimento di sei mesi dallo svolgimento del congresso deliberato dalla Direzione.

## **Capo VII**

### **La Commissione di Garanzia**

Art. 35

(PRINCIPI GENERALI)

1. Le decisioni disciplinari interne, a norma del presente Statuto e delle disposizioni previste dallo Statuto dell'Unione Regionale Lombardia e di quello Nazionale, vengono assunte dalla Commissione di Garanzia della Federazione dei Giovani Democratici di Milano.

2. Il mandato di membro della Commissione di Garanzia decade in concomitanza con l'elezione del nuovo Segretario metropolitano.

3. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti della Commissione di Garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna dell'organizzazione, nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi.

4. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente del Comitato si intende decaduto e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.

5. Ciascun iscritto può presentare ricorso alla Commissione di Garanzia, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto.

6. La Commissione di Garanzia quindi dirime le questioni in materia statutaria e vigila in merito alla corretta ed efficace attuazione delle norme statutarie e regolamentari nonché sullo svolgimento della

vita democratica interna, assicurando il pieno rispetto dei diritti e dei doveri degli iscritti; visiona, ove necessario, i dati del tesseramento la rendicontazione della Federazione; attua le misure disciplinari, approvate dalla Direzione metropolitana, in base a quanto disposto dagli organismi nazionali e regionali.

7. La Commissione di Garanzia ha la titolarità all'esame dei ricorsi sui procedimenti congressuali.

8. Le decisioni del Commissione di Garanzia sono immediatamente esecutive, il presidente la Commissione di Garanzia ne dà immediatamente comunicazione all'Esecutivo ed alla Direzione.

9. I ricorsi contro le decisioni del Commissione di Garanzia ad organi superiori sono disciplinati dallo Statuto dell'Unione Regionale Lombarda e dallo Statuto Nazionale.

10. In nessun caso, le decisioni del Commissione di Garanzia, possono applicarsi ad un iscritto per le opinioni espresse nell'esercizio dei suoi diritti di iscritto ai Giovani Democratici o al Partito Democratico, salvo che esse non violino i valori della Costituzione repubblicana, ed i principi fondanti del Partito Democratico.

#### Art. 36

##### (COMPOSIZIONE)

1. Il Commissione di Garanzia si compone di tre membri ordinari eletti dalla Direzione metropolitana.

2. I membri della Commissione di Garanzia non possono essere membri dell'Esecutivo provinciale, dell'Esecutivo regionale della Lombardia o dell'Esecutivo nazionale, altresì non possono essere membri della Direzione nazionale e regionale

3. In caso di dimissioni di un membro della Commissione di Garanzia, la Direzione provvede, entro trenta giorni alla nomina di un nuovo componente.

4. La Commissione di Garanzia elegge il proprio presidente, dandone comunicazione all'Esecutivo ed alla Direzione.

5. La Commissione di Garanzia, ove non sia composto come previsto dal primo comma del presente Statuto, non può operare.

#### Art. 37

##### (MISURE DISCIPLINARI)

1. Le misure disciplinari ordinarie sono:

a) il richiamo;

2. Il richiamo è una dichiarazione scritta e motivata di deplorazione e di biasimo ed è inflitta per lievi trasgressioni.

63 Su proposta dell'Esecutivo, la Direzione approva il Regolamento in materia, in base alle disposizioni disciplinari regionali e nazionali.

#### Art. 38

##### (GIUDIZIO INDIVIDUALE)

1. La Commissione di Garanzia giudica sulle accuse mosse dall'Esecutivo o dalla Direzione, con loro deliberazione, nei confronti di un iscritto per violazione dello Statuto, per palese violazione dei principi generali del Partito Democratico, per violazione di una disposizione di un organo dirigente.

2. Ciascun procedimento è individuale all'accusato, che ha il diritto di essere convocato dinnanzi al Comitato per esporre le proprie ragioni. Egualmente l'organo che ha sollevato l'accusa può designare un proprio membro per esporre le ragioni della decisione assunta.

3. Il presidente della Commissione di Garanzia garantisce il tempo sufficiente a ciascuna parte per esporre le proprie tesi.

4. La deliberazione definitiva della Commissione di Garanzia avviene alla presenza dei soli suoi componenti, con voto palese, con il concorso della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 39

(GIUDIZIO DI ORGANISMI)

Vengono giudicati, con eguale procedura le accuse mosse da singoli o più iscritti, a organi dirigenti della Federazione, per violazione di tutto o parte del presente Statuto.

## **Titolo IV**

### **Il tesseramento**

Art. 40

(PRINCIPI GENERALI)

1. Si possono tesserare ai Giovani Democratici, fatte salve le disposizioni nazionali e regionali della Lombardia, tutti i cittadini italiani o stranieri, in possesso di regolare permesso di soggiorno, che hanno compiuto i quattordici anni, qualora non risultino iscritti a partiti o organizzazioni concorrenti o contrarie al Partito Democratico ed ai suoi principi.
2. Al compimento dei trent'anni non può più essere rinnovata l'adesione ai Giovani Democratici.

Art. 41

(CAMPAGNA TESSERAMENTO)

1. Le campagne di tesseramento ai Giovani Democratici vengono decise dagli organi nazionali dell'organizzazione.
2. La Direzione metropolitana delibera i termini di apertura e chiusura del tesseramento nella Federazione, armonizzandosi alle disposizioni nazionali.

Art. 42

(COMMISSIONE TESSERAMENTO)

1. Il Segretario conferisce ad un componente dell'Esecutivo, dandone comunicazione alla Direzione, la delega alla gestione del tesseramento della Federazione.
2. Il delegato al tesseramento presiede la Commissione Tesseramento, che attua le disposizioni della Direzione e dell'Esecutivo in materia.
3. La Commissione Tesseramento è composta dai membri dell'Esecutivo designati dal Segretario metropolitano, dai Segretari di Circolo, o in loro assenza dai Commissari di Circolo, dal presidente dell'Assemblea metropolitana e dal presidente della Commissione di Garanzia.
4. La Commissione Tesseramento si riunisce almeno una volta all'anno e redige, in base ai dati comunicati dai Circoli, l'anagrafe dei tesserati.
5. La Commissione verifica la veridicità dei dati e degli iscritti dichiarati dai Circoli. In caso di conflitto, il responsabile tesseramento può rinviare la questione alla Direzione.
6. Il responsabile tesseramento, comunica i dati alla Direzione, ad ogni aggiornamento verificato.
7. L'anagrafe, è la sola valida ed ufficiale.
8. Tutti i dati non consegnati dai Segretari di Circolo alla commissione, sono considerati nulli.
9. Non è ammessa la registrazione di nuovi iscritti, dopo la chiusura del tesseramento decisa dalla Direzione metropolitana.

## **Titolo V**

### **Le finanze**

Art. 43

(TESORIERE DI FEDERAZIONE)

1. Il Segretario conferisce ad un qualsiasi iscritto la delega a Tesoriere della Federazione.
2. Il Tesoriere della Federazione gestisce, in base alle indicazioni della Direzione le finanze, redige il bilancio di Federazione, presiede la Commissione Tesoreria.

Art. 44

(COMMISSIONE TESORERIA)

1. La Commissione Tesoreria, è composta da tutti i Tesorieri dei Circoli, e si riunisce almeno una volta l'anno.
2. I Tesorieri di Circolo sottopongono annualmente, su richiesta del Tesoriere di Federazione, i bilanci dei singoli Circoli, che vengono allegati al bilancio della Federazione.
3. La Commissione prende atto del bilancio di Federazione e può esprimere un parere consultivo nel merito alla Direzione.

Art. 45

(BILANCIO)

1. Il Tesoriere sottopone alla Direzione, annualmente il bilancio di Federazione, sul quale vengono iscritte le entrate, le uscite e le finanze rimanenti.
2. La Direzione approva con voto palese a maggioranza assoluta il bilancio della Federazione, assumendosene la responsabilità.
3. In caso di parità di voto, il bilancio si considera respinto.
4. In caso di respingimento del bilancio, il Tesoriere di Federazione può richiedere l'arbitrato degli organi territoriali del Partito Democratico di Milano, che decidono in via definitiva.
5. In attesa dell'arbitrato, di cui al comma precedente, tutte le spese della Federazione e dei Circoli vengono immediatamente congelate.

Art. 46

(FINAZIAMENTO DEI CIRCOLI)

1. La Federazione garantisce il finanziamento necessario alle attività dei Circoli.
2. I Segretari di Circolo sottopongono all'Esecutivo le richieste di utilizzo delle risorse finanziarie, presentando dei progetti di iniziative.
3. La Direzione delibera, sentito il Tesoriere di Federazione, sulle richieste di cui al comma precedente, con voto palese a maggioranza.
4. In caso di parità di voto la richiesta si considera respinta.



5. Non è dato luogo a finanziamento dei Circoli nei periodi di commissariamento congressuale.

## **Titolo VIII**

### **Disposizioni finali**

Art. 47

(ENTRATA IN VIGORE)

1. Il presente Statuto viene discusso ed approvato, a scrutinio palese con il concorso della maggioranza semplice dei votanti, in assemblea metropolitana alla chiusura tesseramento 2014, più i nuovi iscritti al 20 Maggio 2015.
2. Lo Statuto così approvato viene emanato dal Segretario metropolitano.
3. Lo Statuto così emanato entra immediatamente in vigore.
4. Il segretario metropolitano per mezzo dei Segretari di Circolo, diffonde presso tutti gli iscritti il presente Statuto.

Art. 48

(MODIFICA DELLO STATUTO)

1. La Assemblea, su proposta di qualsiasi membro, può discutere modifiche ed emendamenti al presente Statuto.
2. Il presente Statuto può essere modificato dalla Direzione con una maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto in prima convocazione. In seconda convocazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 49

(DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI)

1. Gli organismi previsti dal presente Statuto non esistenti devono essere introdotti nel corso del prossimo congresso metropolitano.
2. In assenza dell'Esecutivo metropolitano, come descritto nel Titolo III Capo II, il Segretario lo potrà nominare immediatamente dopo l'ingresso in vigore del presente Statuto, presentato all'Assemblea metropolitana e ratificato dalla Direzione metropolitana.
3. In assenza della Direzione metropolitana, come descritta nel Titolo III Capo III, ne faranno le veci svolgendone tutti i ruoli ed esercitandone tutti i poteri, in via straordinaria, i Segretari di circoli dell'area metropolitana.  
Tutte le modifiche inerenti all'organizzazione interna della Federazione Metropolitana, sono ratificate con la maggioranza qualificata di due terzi.
4. In assenza dell'Assemblea metropolitana, come descritta nel Titolo III Capo IV, ne assolverà tutti i compiti ed eserciterà i poteri l'assemblea di tutti gli iscritti come descritta all'articolo 49 comma 1.

5. In assenza della Commissione di Garanzia si provvede ad eleggerla immediatamente dopo l'approvazione del presente Statuto, in via straordinaria e transitoria, in seno all'assemblea degli iscritti. La Commissione di Garanzia così eletta svolgerà le funzioni di Commissione di Garanzia Congressuale. Verrà integrata con un rappresentante per mozione congressuale.